

LE.SE. LEGNAGO SERVIZI S.P.A.

PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GHIAIA NON CALCAREA PRESSO LA DISCARICA PER RSNP DI TORRETTA DI LEGNAGO (VR). NUMERO GARA 7322797.

CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI

SOMMARIO

- Art. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO PRESUNTIVO.
- Art. 2 – DURATA DELL’APPALTO.
- Art. 3 – AVVIO DELL’ESECUZIONE, MODALITÀ, TEMPI DI CONSEGNA E PENALI.
- Art. 4 – PREZZO, FATTURAZIONE E PAGAMENTI.
- Art. 5 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL FORNITORE.
- Art. 6 – OBBLIGHI IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE.
- Art. 7 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO.
- Art. 8 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.
- Art. 9 – SUBAPPALTO.
- Art. 10 – LE MODIFICHE AL CONTRATTO.
- Art. 11 – IL R.U.P., IL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE E IL RESPONSABILE PER IL FORNITORE.
- Art. 12 – GARANZIA DEFINITIVA.
- Art. 13 – RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE PER DANNI E POLIZZA ASSICURATIVA.
- Art. 14 – CAUSA DI FORZA MAGGIORE.
- Art. 15 – LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.
- Art. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
- Art. 17 – CODICE ETICO E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.
- Art. 18 – SPESE CONTRATTUALI.
- Art. 19 – SPECIFICHE TECNICHE.
- Art. 20 – REQUISITI MINIMI DELLA GHIAIA E CONTROLLI.

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO PRESUNTIVO.

L'appalto ha ad oggetto l'affidamento da parte della Società LEGNAGO SERVIZI S.P.A. (nel prosieguo, per brevità, la "Società") al "Fornitore" della fornitura, franco la discarica sita in località Torretta di Legnago (VR), di ghiaia, da utilizzare per la formazione dello strato drenante del percolato nel fondo vasca del lotto F (vasche FV2-FV3-FV4), franco il Sistema Integrato di trattamento rifiuti urbani e speciali non pericolosi sito in località Torretta di Legnago, in 37045 Legnago (VR), Località Torretta snc.

Il quantitativo complessivo presunto della fornitura oggetto dell'appalto, determinato in ragione dell'attuale fabbisogno della Società, è di 18.000 tonnellate di ghiaia non calcarea, avente dimensioni dei grani comprese nell'intervallo 30-70 mm e proveniente da cava, per la formazione dello strato drenante del percolato nel fondo vasca del lotto F (vasche FV2-FV3-FV4) della discarica, avente le caratteristiche minime indicate all'art. 19 del Capitolato Speciale D'Oneri. La stazione appaltante ha previsto la suddivisione del quantitativo complessivo della fornitura oggetto dell'appalto in 3 lotti di pari quantità: 6.000 tonnellate cadauno.

L'Impresa è altresì responsabile della ghiaia fornita ai sensi e per gli effetti dei disposti degli artt. 1490, 1492, 1493 del Codice Civile.

Il quantitativo complessivo presunto potrà variare del 20 % (venti per cento) in aumento o in diminuzione senza che il Fornitore abbia nulla a pretendere oltre il prezzo unitario offerto, ai sensi dell'Art. 106 co. 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,

L'importo presunto posto a base di gara, per la fornitura di 18.000 tonnellate di ghiaia non calcarea, avente dimensioni dei grani comprese nell'intervallo 30-70 mm e proveniente da cava, per la formazione dello strato drenante del percolato nel fondo vasca del lotto F (vasche FV2-FV3-FV4) della discarica, ai sensi dell'Art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è complessivamente pari a €450.000,00 (euro quattrocentocinquantamila/00) oltre IVA.

Ai sensi dell'art. 51, co. 1 del D. Lgs. 50/2016 l'appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

Fondo vasca FV2 tonnellate 6.000 - Lotto 1 CIG 7776425CE8 importo a base di gara €150.000,00 (euro centocinquantamila/00) oltre IVA.

Fondo vasca FV3 tonnellate 6.000 - Lotto 2 CIG 77764311DF importo a base di gara €150.000,00 (euro centocinquantamila/00) oltre IVA.

Fondo vasca FV4 tonnellate 6.000 - Lotto 3 CIG 7776434458 importo a base di gara €150.000,00 (euro centocinquantamila/00) oltre IVA.

Considerata l'opzione del quinto, si indica il valore stimato complessivo dei n° 3 lotti oggetto della presente procedura negoziata pari a € 540.000,00 (euro cinquecentoquarantamila/00) oltre IVA, di cui €00,00 (euro zero/00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. Ciascun lotto incrementato del 20% avrà un valore pari a € 180.000,00 (euro centottantamila/00)

L'Impresa è altresì responsabile del prodotto fornito ai sensi e per gli effetti dei disposti degli artt. 1490, 1492, 1493 del Codice Civile.

L'importo complessivo della fornitura sarà quello offerto in sede di gara dall'aggiudicatario, resi franco discarica di Torretta a Legnago, ed esclusa la sola I.V.A..

Il prezzo è comprensivo, oltre che di tutti gli oneri previsti negli altri articoli del presente Capitolato Speciale d'Oneri, delle seguenti prestazioni:

- fornitura della ghiaia richiesta, come da specifiche tecniche di Capitolato Speciale d'Oneri;
- carico in cava, trasporto in discarica e scarico nella zona indicata dalla Società della ghiaia fornita;

- spese di laboratorio per determinazione dei parametri geotecnici, da effettuare prima della fornitura, presso laboratori indicati dalla Società.

La fornitura dovrà essere conforme alle prescrizioni indicate rispettivamente al successivo art. 19 del presente Capitolato, è comunque affidata a misura per l'importo unitario offerto dal Fornitore in sede di gara; tale prezzo unitario è fisso ed invariabile ed indipendente da ogni eventualità. Tutti gli oneri ed obblighi specificati nel presente articolo e negli altri articoli del Capitolato Speciale d'Oneri si intendono quindi accettati dal Fornitore in base ai suoi calcoli di convenienza.

ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO

La fornitura avrà una durata presunta di 10 mesi dalla comunicazione di inizio fornitura, variabile comunque in funzione dell'avanzamento delle opere di scarica e comunque fino all'esaurimento dell'importo contrattuale.

ART. 3 – AVVIO DELL'ESECUZIONE, MODALITÀ, TEMPI DI CONSEGNA E PENALI.

L'esecuzione dell'appalto avrà inizio con la comunicazione della Società di avvio, che potrà contenere il primo ordine e che potrà essere contestuale o successiva alla stipula del contratto d'appalto.

La Società, ai sensi dell'Art. 32 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., potrà chiedere al fornitore l'esecuzione anticipata della fornitura.

La fornitura dovrà avere inizio entro 5 giorni lavorativi dall'ordine. La fornitura sarà svolta nei giorni feriali, escluso sabato, domenica e festivi, dalle ore 7:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00. Il programma delle forniture giornaliere dovrà essere concordato con il responsabile di cantiere; il Fornitore dovrà in ogni caso garantire una fornitura giornaliera di almeno 300 tonnellate. In caso di condizioni meteo avverse il programma delle consegne potrà essere momentaneamente sospeso dalla Società.

E' facoltà del Committente rallentare o sospendere il programma di consegna o comunque modificarlo sulla base delle sue specifiche necessità.

La quantità conferita sarà verificata a destino, facendo fede il valore riscontrato presso la pesa della scarica di Torretta gestita dalla Società.

È comunque facoltà della Società dar corso all'esecuzione della Fornitura anche prima dell'avvenuta stipula del contratto. In tal caso, ad avvenuta aggiudicazione definitiva, la Società provvederà a dare comunicazione al Fornitore, anche solo via fax, del giorno da cui decorre il tempo della prima consegna.

La consegna della ghiaia non calcarea per ciascun lotto dovrà essere fatta separatamente, pertanto l'esecuzione della fornitura per ciascun lotto è fissato in 20 giorni naturali consecutivi.

La Società provvederà a dare comunicazione della conclusione della fornitura per raggiunto quantitativo complessivo.

L'eventuale firma di documenti di trasporto da parte del personale della Società, non costituisce atto di accettazione della fornitura o di una sua parte.

In caso di mancato rispetto del programma delle consegne parziali, la Società, al primo inadempimento, rivolgerà diffida al Fornitore e, dal secondo inadempimento compreso, applicherà una penale giornaliera pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell'ammontare netto contrattuale, entro il limite massimo del 10% (dieci per cento).

Qualora l'ammontare delle penali superasse il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, oppure laddove si verificasse un ritardo nei tempi di consegna di oltre venti (20) giorni dalla data indicata nell'ordine, la Società potrà risolvere il contratto d'appalto per grave inadempimento del Fornitore.

In caso di risoluzione del contratto per grave inadempimento del Fornitore, la Società avrà diritto al risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento, ivi compreso il rimborso dei maggiori costi di approvvigionamento dell'argilla da terzi.

L'applicazione della penale non escluderà il diritto della Società di pretendere dal Fornitore il risarcimento dei maggiori danni causati dall'inadempimento.

I termini per l'esecuzione dell'appalto sono tutti da considerarsi essenziali, ai sensi dell'Art. 1457 C.c..

ART. 4 – PREZZO, FATTURAZIONE E PAGAMENTI.

Per la fornitura oggetto del presente appalto, comprensiva di tutti gli oneri a carico del Fornitore e ogni altro magistero previsto nel Capitolato Speciale d'Oneri, sarà riconosciuto il prezzo di cui all'offerta economica presentata in fase di gara.

Il suddetto prezzo si intende, al netto dell'IVA, fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto.

Il Fornitore emetterà fattura mensile di importo pari agli ordini eseguiti, per l'importo determinato moltiplicando il Prezzo Unitario in Fattura per le tonnellate verificate ed accettate dalla Società presso la pesa della discarica, detratta la ritenuta in garanzia dello 0,5% (zero virgola cinque per cento).

La fattura emessa sarà liquidata a sessanta (60) giorni Data Fattura Fine Mese e a seguito di verifica della conformità della fornitura effettuata e di ricevimento del D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa.

In difetto di D.U.R.C. regolare ogni pagamento sarà sospeso, senza che il Fornitore possa avanzare pretese e/o sospendere l'esecuzione dell'appalto, sino alla consegna del documento attestante la regolarità.

Le ritenute in garanzia saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione del certificato di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione, previa acquisizione del D.U.R.C. regolare e fatturazione del Fornitore, a sessanta (60) giorni Data Fattura Fine Mese.

ART. 5 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL FORNITORE.

Fermi tutti gli oneri e obblighi a carico del Fornitore specificati nelle ulteriori norme del presente Capitolato Speciale d'Oneri, il Fornitore sarà altresì tenuto, senza riconoscimento di corrispettivi, intendendosi ogni onere compensato dal prezzo offerto:

- alla fornitura di mezzi d'opera e di trasporto in genere, per lo scarico della ghiaia fornita;
- al completo rispetto della normativa vigente in materia di dotazione di mezzi ed attrezzature, nonché all'adozione di modalità esecutive idonee al puntuale svolgimento dell'appalto ed alla massima sicurezza nell'espletamento dello stesso;
- alla tenuta in perfetta efficienza di tutti i mezzi e le attrezzature utilizzati, collaudati a norma di legge, assicurati e revisionati;
- alle prestazioni occorrenti per le prove, misurazioni e campionamenti previsti dal presente Capitolato Speciale d'Oneri e per le ulteriori verifiche che la Società riterrà di dover richiedere;
- alle pratiche per il conseguimento dei permessi per il transito su strade pubbliche e/o private per il trasporto e la consegna della ghiaia;

- a sostenere tutti gli oneri derivanti dall'eventuale inattività del personale e delle proprie attrezzature durante la consegna in seguito ad eventi di forza maggiore, caso fortuito, o per qualsiasi altro motivo;
- a versare le competenze ordinarie e straordinarie, trasferte, vitto e alloggio, oneri assicurativi, previdenziali ed assistenziali previsti dalla legge per il personale dipendente;

- a sostenere tutte le penalità per infrazioni a leggi e regolamenti e, comunque, tutti gli oneri e costi, anche qui non menzionati, necessari per lo svolgimento della fornitura secondo le modalità previste, oppure connessi all'esecuzione dell'appalto;
- a farsi carico di tutti quelli oneri direttamente o indirettamente derivanti dalle peculiarità dei luoghi di consegna della ghiaia, consistenti nel Sistema Integrato di trattamento rifiuti in Loc. Torretta a Legnago (VR), ove sarà in esercizio un impianto di smaltimento, con conseguente presenza e transito di altri mezzi;
- a mantenere strettamente riservata ogni informazione e notizia inerente alle attività esercitate dalla Società presso i propri impianti e stabilimenti, con espresso divieto di diffondere, pubblicare, personalmente o tramite terzi, notizie, articoli, disegni, fotografie, filmati;
- ad astenersi dall'autorizzare soggetti terzi ad accedere ai luoghi di esecuzione dell'appalto.

ART. 6 - OBBLIGHI IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE.

Tutto il personale operante nell'esecuzione della fornitura, per qualsiasi delle attività comunque connesse all'esecuzione dell'appalto, dovrà essere in regola con gli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia previdenziale e di assicurazioni obbligatorie.

Il Fornitore dovrà osservare tutte le norme e prescrizioni del C.C.N.L. di riferimento, degli accordi locali, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione e assistenza dei lavoratori, ricadendo su di esso ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortunio, qualunque ne sia la natura e la causa, tenendone sollevata e indenne la Società e il personale dalle stessa.

Il Fornitore dovrà osservare nei confronti del proprio personale dipendente tutte le disposizioni derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi, accordi integrativi, normative previdenziali ed assicurative relative alla categoria e vigenti durante tutto lo svolgimento del servizio.

Il Fornitore dovrà comunicare preventivamente alla Società, in sede di partecipazione alla gara, le proprie posizioni I.N.P.S. ed I.N.A.I.L..

Gli eventuali lavoratori stranieri impiegati dovranno essere in possesso di regolare permesso di soggiorno ed essere in regola con gli adempimenti contrattuali, previdenziali e assicurativi sopra richiamati.

Il mancato rispetto di una qualsiasi delle previsioni di cui al presente articolo, costituirà motivo di risoluzione del contratto di appalto, ai sensi del successivo Art. 15.

ART. 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO.

La Società comunica al Fornitore la presenza dei seguenti rischi durante le fasi di trasporto e scarico del prodotto all'interno del sito produttivo di Torretta di Legnago (VR):

- incidente stradale nelle vie di circolazione per presenza di altri mezzi conferitori;
- rischio da esposizione a polveri all'interno del sito;
- rischio di investimento/ incidente per presenza di mezzi e/o personale della Società in manovra nell'area di scarico (discarica o piazzale).

Al fine di evitare il verificarsi di incidenti durante l'esecuzione della fornitura, il Fornitore rispetterà tutte le norme comportamentali e le istruzioni ricevute e garantirà il coordinamento delle operazioni di scarico mediante proprio personale preposto a terra in caso di scarico in luoghi con presenza di più di un mezzo in manovra.

Il Fornitore dovrà portare a conoscenza dei propri dipendenti interessati all'effettuazione della fornitura l'elenco di tutti i rischi presenti e dovrà adottare tutte le misure di prevenzione previste, o comunque necessarie ai sensi delle vigenti normative in materia di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro.

Si richiamano inoltre i seguenti oneri specifici, integralmente a carico del Fornitore, attinenti alla sicurezza e all'igiene sul luogo di lavoro:

- attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle altre forme di previdenza obbligatorie previste dalle disposizioni normative in vigore, o che potranno intervenire durante il corso dell'appalto;
- adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità dei terzi, nonché per evitare danni alle strutture della Società o a mezzi di terzi; il Fornitore risponderà del pregiudizio arrecato a persone e cose di terzi in tutti i casi in cui il pregiudizio debba essere indennizzato o risarcito, sollevando la Società da ogni pretesa che al riguardo venisse rivolta contro di esso;
- il Fornitore sarà tenuto ad informare tempestivamente la Società di eventuali infortuni occorsi al proprio personale od a terzi entro i luoghi di esecuzione dell'appalto, o comunque nell'effettuazione della fornitura.
- il Fornitore si assumerà ogni responsabilità, di qualsiasi tipo e natura, per ogni incidente che dovesse verificarsi durante ed in conseguenza della fornitura affidata;
- saranno comunque a carico del Fornitore le penalità e le sanzioni per le infrazioni alla normativa antinfortunistica constatate a seguito di visite o ispezioni degli Enti di vigilanza, se non imputabili a mancanze della Società.

ART. 8 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.

Il Fornitore sarà tenuto alla scrupolosa osservanza di tutti gli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, obbligandosi a comunicare alla Società gli estremi identificativi del conto corrente, specificando se lo stesso è dedicato o meno all'appalto, oltre alle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su esso, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla Società ed all'Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Verona della notizia dell'inadempimento della propria controparte subcontraente agli obblighi suddetti.

Clausola equivalente alla presente dovrà essere inserita in ciascun subcontratto stipulato dal Fornitore, che dovrà essere inoltrato alla Società.

La Società verificherà, in occasione di ogni pagamento al Fornitore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 9 – SUBAPPALTO.

Il subappalto è consentito nei termini, con i limiti e secondo le modalità di cui all'Art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

ART. 10 – LE MODIFICHE AL CONTRATTO.

Durante l'esecuzione del contratto d'appalto potranno essere apportate modifiche, anche quali varianti in corso d'opera, ai sensi dell'Art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

ART. 11 – IL R.U.P., IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE E IL RESPONSABILE PER IL FORNITORE.

Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ai sensi dell'Art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. saranno svolte dal Responsabile Tecnico della Società, Geom. Manuel Marzari.

La Società nominerà il Direttore dell'Esecuzione, ai sensi dell'Art. 111 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nella figura del R.U.P. o di altro soggetto, in ragione del valore del contratto d'appalto, con riserva di sostituire ciascuna figura all'occorrenza, dandone formale comunicazione al Fornitore.

Il Fornitore dovrà comunicare per iscritto il nominativo ed i recapiti del proprio rappresentante nell'esecuzione dell'appalto, a cui verranno comunicati a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali o scritti.

ART. 12 – GARANZIA DEFINITIVA.

Il Fornitore dovrà costituire, per la sottoscrizione del contratto di appalto, la garanzia definitiva di cui all'Art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

La garanzia dovrà essere costituita con le modalità di cui all'Art. 93 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo presunto della fornitura oggetto del contratto, aumentato in ragione del ribasso offerto, come disposto all'Art. 103 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

L'importo della garanzia potrà essere ridotto in sussistenza dei requisiti di cui all'Art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

La cauzione sarà prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Fornitore.

La garanzia cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

La Società potrà richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al Fornitore.

ART. 13 – RESPONSABILITA' DEL FORNITORE PER DANNI E POLIZZA ASSICURATIVA.

Il Fornitore risponderà, tenendo sollevati ed indenni da responsabilità sia civili che penali, dei danni diretti e/o indiretti a persone e/o cose comunque provocati nell'esecuzione della Fornitura, rispondendo dell'opera e del comportamento di tutti i suoi dipendenti o collaboratori impiegati nell'esecuzione dell'appalto, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi nei confronti della Società.

A tal fine, il Fornitore dovrà stipulare una polizza assicurativa R.C.T. e R.C.O. con massimale non inferiore a € 1.500.000,00 (euro unmilione cinquecentomila/00) per sinistro, valida ed efficace per l'intera durata dell'appalto, contenente **una specifica clausola che consideri quali terzi altresì la Società ed i suoi dipendenti.**

Nell'ipotesi in cui la Società dovesse procedere a far fronte con urgenza a interventi per porre rimedio ai danni causati dal Fornitore, senza poter attendere i tempi per la liquidazione del sinistro, potrà provvedere direttamente ed addebitare ogni onere sull'importo dei corrispettivi di più prossima scadenza, ferma la successiva liquidazione di somme in favore del Fornitore alla liquidazione del sinistro.

E' fatto obbligo al Fornitore di comunicare immediatamente alla Società, entro ventiquattro (24) ore dal suo verificarsi o dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza, ogni circostanza o fatto che possa dar luogo a richieste di indennizzo da parte di terzi, nonché ogni circostanza o fatto che possa recare pregiudizi alla Società.

ART. 14 – CAUSA DI FORZA MAGGIORE.

A titolo esemplificativo, non limitativo, tra le cause di forza maggiore saranno comprese le calamità naturali, le ordinanze od azioni del Governo e/o di altri Enti, gli scioperi di carattere nazionale o settoriale, gli incendi, le esplosioni, le guerre, i sabotaggi ed altre cause consimili.

La causa di forza maggiore sospenderà gli obblighi delle parti, ma non la validità del contratto d'appalto. Tutte le conseguenze negative che il Fornitore dovesse patire per l'effetto di cause di forza maggiore, direttamente o indirettamente, rimarranno in suo capo, senza facoltà di poter pretendere indennizzi, risarcimenti, o compensi dalla Società.

Al verificarsi di una causa di forza maggiore il Fornitore sarà obbligato a rendere comunicazione scritta alla Società, con assoluta tempestività.

ART. 15 – LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

La Società potrà risolvere il contratto di appalto al verificarsi dei presupposti di cui all'Art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Si precisa che s'intenderanno quali gravi inadempimenti del Fornitore alle obbligazioni contrattuali, altresì, senza che la seguente elencazione possa ritenersi esaustiva:

- l'applicazione di penali per ritardo per importi eccedenti il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, di cui all'Art. 3;
- il verificarsi di un ritardo nei tempi di consegna di oltre venti (20) giorni dalla data indicata nell'ordine, di cui all'Art. 3;
- la consegna di ghiaia risultata gravemente difforme;
- la violazione degli obblighi di cui all'Art. 5;
- la violazione degli obblighi in materia di previdenza ed assicurazione obbligatorie di cui all'Art. 6;
- la violazione degli obblighi in materia di sicurezza e igiene del luogo di lavoro, di cui all'Art. 7;
- la violazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'Art. 8;
- la violazione della disciplina sul subappalto, di cui all'Art. 9;
- reiterate negligenze o deficienze della fornitura, che a giudizio della Società compromettano gravemente l'esecuzione dell'appalto e/o l'esercizio delle proprie attività;
- la cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente sia indirettamente, anche per interposta persona, degli obblighi e dei diritti relativi all'appalto.

Resta ferma la facoltà della Società di procedere alla risoluzione del contratto di appalto per gravi inadempimenti o gravi ritardi, ribadendosi che le ipotesi sopra elencate non potranno ritenersi esaustive.

Nel caso di risoluzione del contratto per colpa del Fornitore, questo sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni patiti dalla Società.

ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE n.2016/679, si informano le imprese partecipanti alla gara che:

- le finalità per cui i dati concernenti l'azienda, i suoi legali rappresentanti o procuratori, i suoi direttori tecnici ed i suoi rappresentanti in genere, saranno raccolti, registrati o memorizzati sono:
- compilazione di anagrafiche e statistiche interne;
- adempimenti contabili e fiscali;
- gestione del credito;
- ricerche di mercato;

- altri obblighi previsti da norme di legge civilistiche e fiscali;
- l'elaborazione dei dati avverrà con mezzi informatici, manuali e telematici, con l'osservanza di ogni misura cautelativa della sicurezza e della riservatezza dei dati;
- il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi di legge ai fini della partecipazione alla gara;
- i dati acquisiti relativi ad ogni concorrente potranno essere comunicati, qualora la comunicazione risultasse necessaria o funzionale all'esecuzione della gara, o del contratto, o allo svolgimento dell'attività della Società ai seguenti soggetti, in qualità di responsabili esterni del trattamento:
- professionisti aventi ruolo nella gestione della gara, del contratto e della Società;
- studi legali;
- istituti di credito;
- società di informazioni economiche;
- società di revisione del bilancio;
- Pubbliche Autorità o Pubbliche Amministrazioni;
- il titolare del trattamento dei dati sarà la Società, che procederà alla conservazione dei dati per il tempo prescritto dalle norme civilistiche e fiscali;
- in applicazione dell'Art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e all'art. 15 del Regolamento UE n.2016/679, la ditta o i suoi rappresentanti potranno ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e che tali dati siano messi a disposizione in modo intelligibile;
- la ditta potrà altresì chiedere:
- di conoscere l'origine dei dati e la logica e finalità del trattamento;
- la cancellazione o trasformazione in forma anonima;
- l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati;
- di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei **dati stessi**.

Il Titolare del trattamento è Legnago Servizi S.p.A. con sede legale in località Torretta, s.n.c. – 37045 Legnago (VR) e sede amministrativa in Via Pasubio, n.14/a - 37045 Legnago (VR). I dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui sopra a dipendenti e collaboratori del Titolare in qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema.

ART. 17 – CODICE ETICO E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

La Società Legnago Servizi S.p.A. si è dotata di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo per prevenire e contrastare la commissione dei reati presupposto della responsabilità amministrativa ex decreto legislativo n. 231/2001 e i fenomeni corruttivi e di mala gestio ex legge n. 190/2012.

La Società nello svolgimento della propria attività e nella gestione dei propri rapporti si riferisce ai principi contenuti nel proprio Codice Etico; tale codice è pubblicato e disponibile on line sul sito internet di Legnago Servizi S.p.A. all'indirizzo:

<https://www.lesespa.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/>.

I Fornitori della Società devono peraltro rispettare i principi contenuti nel Codice Etico.

Tutto ciò premesso il Fornitore si impegna a:

- rispettare i principi e i valori contenuti nel Codice Etico;
- non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori della Società a violare i principi del Codice.

L'inosservanza di tali impegni da parte del Fornitore costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima la Società a risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C., salvo il diritto di risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

ART. 18 – SPESE CONTRATTUALI.

Ai sensi dell'Art. 216 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., le spese di pubblicazione del bando ed esito di gara pari a € 1.677,89 (euro milleseicentoseptantasette/89) saranno rimborsate alla Società dall'aggiudicatario, entro il termine di sessanta (60) giorni dall'aggiudicazione definitiva dell'appalto, previo dettaglio mediante presentazione di copia delle fatture ricevute dalla Società. Saranno a carico dell'aggiudicatario tutte le spese di bollo e registrazione del contratto, oltre a tutte le ulteriori spese inerenti alla stipula del medesimo contratto di appalto.

ART. 19 – SPECIFICHE TECNICHE

Ghiaia non calcarea per la formazione dello strato drenante del percolato del fondo vasca del lotto F della discarica (fondo vasche FV2-FV3-FV4)

Oggetto della fornitura è ghiaia lavata non calcarea (basalti o porfidi), da utilizzare per la formazione dello strato drenante del percolato nel fondo vasca del lotto F (vasche FV2-FV3-FV4) della discarica del Comune di Legnago (VR), sita in località Torretta. In particolare il materiale fornito deve avere le seguenti caratteristiche:

- dimensioni grani comprese nell'intervallo 30-70 mm;
- contenuto di fine (passante vaglio 200 ASTM) inferiore al 5 %;
- parametri di forma: coefficiente di appiattimento FI < 16 e coefficiente di forma SI < 20
- contenuto di carbonati inferiore al 5%.

Alla Direzione Lavori vanno consegnati i certificati e la documentazione comprovante la rispondenza del materiale ai requisiti richiesti.

In particolare sarà eseguita da laboratorio geotecnico certificato a spese del Fornitore la verifica delle seguenti caratteristiche:

- classificazione geotecnica del materiale;
- dimensioni grani comprese nell'intervallo 30-70 mm;
- contenuto di fine (passante vaglio 200 ASTM) inferiore al 5 %;
- contenuto di carbonati inferiore al 5%.

su un numero di campioni adeguato all'eterogeneità del materiale e per un minimo di 1 campione per cava.

Tale studio sarà effettuato prima dell'inizio della fornitura. Sarà facoltà della Società, su richiesta della D.L., eseguire a spese del fornitore ulteriori campionamenti e controlli analitici ogni 1.500 mc di materiale consegnato.

All'atto dell'offerta il Fornitore è comunque tenuto a presentare la dichiarazione del rispetto dei requisiti di cui al successivo art. 20.

L'esito favorevole delle prove e/o l'accettazione del materiale fornito da parte della Direzione Lavori non esonera in alcun modo il Fornitore da ogni responsabilità qualora i materiali messi in opera non risultassero conformi ai requisiti richiesti; in tal caso è ancora diritto della Direzione Lavori rifiutare il materiale, anche se già posto in opera, che non rispondesse ai requisiti minimi contrattuali.

Le difficoltà che si dovessero presentare al Fornitore per l'approvvigionamento della ghiaia avente le caratteristiche minime da contratto sono sempre e comunque da ritenersi compensate dal prezzo offerto dal Fornitore.

ART. 20 - REQUISITI MINIMI DELLA GHIAIA E CONTROLLI

Per la formazione dello strato drenante del percolato nei fondi vasca del lotto F (vasche FV2-FV3-FV4), si prevede l'impiego di materiale ghiaioso proveniente da cava, avente le caratteristiche ed i requisiti di seguito descritti, che dovranno essere assolutamente costanti per tutto il materiale fornito.

Le caratteristiche geologiche richieste sono:

- ghiaia lavata non calcarea (basalti o porfidi);
- dimensioni grani comprese nell'intervallo 30-70 mm;
- contenuto di fine (passante vaglio 200 ASTM) inferiore al 5 %;
- parametri di forma: coefficiente di appiattimento FI < 16 e coefficiente di forma SI < 20
- contenuto di carbonati inferiore al 5%

Provenienza materiale

Il materiale fornito dovrà provenire esclusivamente da cava autorizzata, di cui deve essere fornita copia dell'autorizzazione.

Consegna

La ghiaia dovrà essere resa scaricata nel luogo di stesa, indicato dal personale del Committente e comunque all'interno della discarica in costruzione. Ogni onere per carico, trasporto e scarico è integralmente a carico del Fornitore.

Controlli

Il Fornitore, prima dell'inizio della fornitura e a proprie spese, dovrà far effettuare da propri laboratori certificati di fiducia prelievi di campioni ed analisi per la verifica della rispondenza del materiale alle specifiche richieste di cui all'art. 19 del presente C.S.O.; in corso di fornitura, la Società potrà ripeterlo successivamente, anche solo parzialmente, a proprie spese.

L'esito favorevole delle prove e/o l'accettazione del materiale fornito da parte della Direzione Lavori non esonera in alcun modo il Fornitore da ogni responsabilità qualora i materiali messi in opera non risultassero conformi ai requisiti richiesti; in tal caso è ancora diritto della Direzione Lavori rifiutare il materiale, anche se già posto in opera, che non rispondesse ai requisiti minimi contrattuali.

Qualora l'esito fosse non positivo o il materiale consegnata risultasse visivamente non conforme (es. scarti di lavorazione, ghiaia non lavata, ecc...), il contratto dovrà considerarsi risolto ai sensi del precedente art. 15. In tal caso la Società potrà richiedere il recupero e l'allontanamento a spese del Fornitore di tutto il materiale non conforme, fatto salvo il riconoscimento alla Società di tutti i maggiori oneri sostenuti.

Il Fornitore avrà diritto al pagamento del solo materiale fornito conforme alle prescrizioni di cui al precedente art.19.

* * * * *